

Allegato “A”

Quadro normativo:

Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”), convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176).

(Art. 6 – Agevolazioni TARI)

1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

ELABORAZIONE CHIUSURE OBBLIGATORIE E RESTRIZIONI ¹

Tabella 1a - Attività identificabili da codice ATECO ancora sottoposte a provvedimenti di sospensione/chiusura

Categoria ex d.P.R. 158/99		Codice ATECO	Data chiusura	Data riapertura	Rif. normativo
30	Discoteche, night club e simili (Sale giochi e biliardi)	93.29.1; 93.29.3	<i>(06.11.2020)</i>	<i>(chiusura in corso al 30.6.2021) (¹)</i>	d.P.C.M. 3.11.2020 d.P.C.M. 3.12.2020 Ord. Regione Toscana n. 6 del 26.2.2021 d.P.C.M. 2.3.2021 Ord. Ministro della Salute del 13.11.2020, 26.3.2021, 9.4.2021 e 23.4.2021 D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (art.5)
<p>Note: (1) Per il periodo fino al 30.6.2021, per le attività (indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enunciate dal d.P.R. 158/99, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o locali (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ai fini del calcolo della riduzione della quota variabile è stata conteggiata una percentuale tenuto conto dei giorni di effettiva chiusura fino a tale data. Per il restante periodo dell'anno, per cui non è dato sapere ulteriori ed eventuali chiusure imposte o restrizioni dell'esercizio dell'attività, è stabilita una percentuale di riduzione forfettaria del 75% della parte variabile della tariffa.</p>					
<p>Giorni di chiusura nel 1° semestre 2021: giorni 181 => Riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i giorni di chiusura nel 1° semestre; riduzione del 75% della parte variabile della tariffa per il restante periodo dell'anno</p>					

¹ Il presente documento è la rielaborazione delle categorie tariffarie TARI per le utenze non domestiche di cui al d.P.R. 158/99 (per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) con i relativi codici ATECO delle attività economiche sospese nel 2021 causa Covid, individuati da Unioncamere a seconda della zona di rischio di massima gravità (zona rossa), a rischio elevato (zona arancione) o a rischio meno elevato (zona gialla) a seconda dei d.P.C.M. 14.1.2021 e 2.3.2021, delle ordinanze del Presidente della Regione Toscana del 26.2.2021, del 12.3.2021 e del 13.3.2021, delle ordinanze del Ministro della Salute del 26.3.2021, del 9.4.2021 e del 23.4.2021, nonché del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riapertura). I codici ATECO sono stati reperiti dal sito www.ateco.infocamere.it.

Tabella 1b - Attività identificabili da codice ATECO sottoposte a provvedimenti di sospensione/chiusura ad oggi riaperte

Categoria ex d.P.R. 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura	Data riapertura	Rif. normativo
4	Impianti sportivi (gestione di palestre)	93.13	(06.11.2020)	31.5.2021	d.P.C.M. 3.11.2020 d.P.C.M. 3.12.2020 Ord. Regione Toscana n. 6 del 26.2.2021 d.P.C.M. 2.3.2021 Ord. Ministro della Salute del 13.11.2020, 26.3.2021, 9.4.2021 e 23.4.2021 D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (art. 6)

Note: (1) Per il periodo fino al 30.6.2021, per le attività (indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) enunciate dal d.P.R. 158/99, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o locali (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ai fini del calcolo della riduzione della quota variabile è stata conteggiata una percentuale tenuto conto dei giorni di effettiva chiusura fino a tale data.

Per il restante periodo dell'anno, per cui non è dato sapere ulteriori ed eventuali chiusure imposte o restrizioni dell'esercizio dell'attività, è stabilita una percentuale di riduzione forfettaria del 75% della tariffa di parte variabile.

Giorni di chiusura nel 1° semestre 2021: giorni 151 => Riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i giorni di chiusura nel 1° semestre; riduzione del 75% della parte variabile della tariffa per il restante periodo dell'anno

Tabella 1c - Attività identificabili da codice ATECO sottoposte a provvedimenti di sospensione/chiusura ad oggi riaperte

Categoria ex d.P.R. 158/99		Codice ATECO ⁽¹⁾	Data chiusura	Data riapertura	Rif. normativo
1	Musei, biblioteche	91	(06.11.2020)	26.4.2021	(d.P.C.M. 3.11.2020)
2	Cinematografi e teatri	59.14; 90.04			(d.P.C.M. 3.12.2020)
4	Impianti sportivi (gestione altri impianti sportivi, attività di club sportivi e altri)	93.11; 93.12			d.P.C.M. 14.1.2021
17	Attività artigianali: servizi dei centri per il benessere fisico	96.04; 96.04.1			Ord. Regione Toscana n. 6 del 26.2.2021 d.P.C.M. 02.3.2021 Ord. Ministro della Salute del 13.11.2020, 26.3.2021, 9.4.2021 e 23.4.2021 D.L. 22 aprile 2021, n. 52

Note: (1) Per il periodo fino al 30.6.2021, per le attività (indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1c dell'Allegato A) enunciate dal d.P.R. 158/99, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o locali (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ai fini del calcolo della riduzione della quota variabile è stata conteggiata una percentuale tenuto conto dei giorni di effettiva chiusura fino a tale data.

Per il restante periodo dell'anno, per cui non è dato sapere ulteriori ed eventuali chiusure imposte o restrizioni dell'esercizio dell'attività, è stabilita una percentuale di riduzione forfettaria del 75% della tariffa di parte variabile.

Giorni di chiusura nel 1° semestre 2021: giorni 115 => Riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i giorni di chiusura nel 1° semestre; riduzione del 75% della parte variabile della tariffa per il restante periodo dell'anno

Tabella 1d -Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a chiusura/sospensione in zona “rossa”

Categoria ex d.P.R. 158/99		Codice ATECO 2007 ⁽¹⁾	Periodo di chiusura	Rif. normativo
1	Scuole, associazioni, luoghi di culto	85; 87.30; 87.90 88.91; 88.99 92.62; 93.19; 94.91.00; 94.99	<p>Dall'1.1.2021 al 6.1.2021 (zona “rossa” nazionale)⁽²⁾</p> <p>Dal 9.1 al 10.1.2021 (zona “rossa” Provincia di Pistoia)</p> <p>Dal 27.2.2021 al 11.4.2021 (zona “rossa” Provincia di Pistoia)</p>	<p>d.P.C.M. 3.12.2020</p> <p>d.P.C.M. 14.1.2021</p> <p>Ord. Regione Toscana n. 6 del 26.2.2021</p> <p>d.P.C.M. 2.3.2021</p> <p>Ord. Ministro della Salute del 26.3.2021, 9.4.2021 e 23.4.2021</p>
6	Esposizioni	<i>Vedi elenco Codici Ateco⁽³⁾</i>		
13	Negozi abbigliamento, calzature e altri beni durevoli			
15	Negozi particolari quali tende, tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato			
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	96.02; 96.04; 96.09		

Note: (1) Per il periodo fino al 30.6.2021 per le attività (indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1d dell'Allegato A) enunciate dal d.P.R. 158/99, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o locali (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ai fini del calcolo della riduzione della quota variabile è stata conteggiata una percentuale tenuto conto dei giorni di effettiva chiusura fino a tale data.

Per il restante periodo dell'anno, per cui non è dato sapere ulteriori ed eventuali chiusure imposte o restrizioni dell'esercizio dell'attività, è stabilita una percentuale di riduzione forfettaria del 75% della tariffa di parte variabile.

(2) d.P.C.M. del 3.12.2020 ha prevista la zona rossa per i giorni 1,2,3,5 e 6.1.2021.

(3) Si riporta l'elenco dei Codici Ateco delle categorie tariffarie Tari 6, 13 e 15 che hanno diritto alla riduzione per il 2021:

non sono esportati nella classificazione ATCC

SETTORE	CODICE	DESCRIZIONE
G	47191	Grandi magazzini
G	47199	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
G	4751	Commercio al dettaglio di prodotti tessili
G	47511	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
G	47512	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
G	4753	Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum)
G	47531	Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine
G	475311	Commercio al dettaglio di tende e tendine
G	475312	Commercio al dettaglio di tappeti
G	47532	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
G	4754	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
G	47591	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
G	47592	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
G	47594	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
G	47596	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
G	47599	Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico nca
G	475991	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
G	475999	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
G	4763	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video
G	47642	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
G	47711	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
G	47714	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
G	47715	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
G	47722	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
G	4777	Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria e argenteria
G	47781	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
G	477831	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
G	477832	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
G	477833	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
G	477835	Commercio al dettaglio di bomboniere
G	477836	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
G	477837	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
G	47785	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
G	477891	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
G	477892	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
G	477894	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
G	477899	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
G	4779	Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
G	47791	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
G	47792	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
G	47793	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
G	47794	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
G	478902	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
G	478904	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
G	478905	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
G	478909	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
G	47991	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)

Giorni di chiusura nel 1° semestre 2021: giorni 51 => Riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i giorni di chiusura nel 1° semestre; riduzione del 75% della parte variabile della tariffa per il restante periodo dell'anno

Tabella 2a - Attività consentite identificabili da codice ATECO sottoposte a restrizioni

Categoria ex d.P.R. 158/99		Cod. ATECO	Periodi di restrizioni	Rif. normativo
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	56	Dall'1.1.2021 al 6.1.2021 (zona "rossa" nazionale)	d.P.C.M. 3.12.2020 d.P.C.M. 14.1.2021 Ord. Regione Toscana n. 6 del 26.2.2021 d.P.C.M. 02.3.2021 Ord. Ministro della Salute del 26.3.2021, 9.4.2021 e 23.4.2021 D.L. 22 aprile 2021, n. 52
23	Birrerie, mense, amburgherie		Dal 9 al 10.1.2021 (zona "arancione" Regione Toscana)	
24	Bar, caffè, pasticceria		Dal 14.2.2021 al 26.2.2021 (zona "arancione" Regione Toscana)	
27	Pizza al taglio	56.10.20; 55.30.20	Dal 27.2.2021 al 11.4.2021 (zona "rossa" Provincia di Pistoia) Dal 12.4.2021 al 25.4.2021 (zona "arancione" Provincia di Pistoia)	

Note: (1) d.P.C.M. del 3.12.2020 ha prevista la zona rossa per i giorni 1,2,3,5 e 6.1.2021.

Ordinanza Regione Toscana del 26.2.2021: "Dal 27.02.2021 al 25.04.2021 sono sospese le attività di servizi di ristorazione all'interno dei locali (tra cui pub, bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie). Fino alle 22 è consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Dal 26.04.2021 sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00".

Ordinanza Ministro della Salute del 23.4.2021: Toscana in zona "gialla" dal 26.4.2021.

D.L. 22 aprile 2021, n. 52: "Dal 26.4.2021 in zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00".

Con Ordinanza del 4 giugno 2021, il Ministro della salute ha stabilito che, "con decorrenza dal 6 giugno 2021 fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi."

Dal 21 giugno 2021 cessano gli effetti delle restrizioni dovute al coprifuoco per le attività di cui alla tabella 2 nelle Regioni classificate zona “bianca”.

Giorni di restrizione attività nel 1° semestre 2021: 77 giorni => Riduzione del 90% della parte variabile della tariffa nei periodi di zona “rossa” e “arancione” del 1° semestre; riduzione del 75% della parte variabile della tariffa per il restante periodo dell’anno

Tabella 2b - Attività consentite identificabili da codice ATECO sottoposte a restrizioni

Categoria ex d.P.R. 158/99		Cod. ATECO	Periodo di restrizioni		Rif. normativo
7	Alberghi con ristorante	55.10; 55.20 56.10	01.01.2021	30.6.2021 ⁽¹⁾	d.P.C.M. 03.12.2020
<p>Note: (1) Le attività della tabella 2b sono attività consentite; attività comunque sottoposte a restrizioni nell'esercizio dell'attività di ristorazione per il periodo considerato. d.P.C.M. 03.12.2020: "pp) <i>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.</i>"</p>					
<p>Giorni di limitazione nel 1° semestre 2021: 181 giorni => Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per il 1° semestre. E' stabilita la medesima riduzione tariffaria anche per la restante parte dell'anno</p>					

Tabella 3 - Attività risultanti aperte (fatte salve eventuali chiusure decise autonomamente)

Categoria ex d.P.R. 158/99		Cod. ATECO ⁽¹⁾	Note	Rif. normativo
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	52; 52.21.50	-	
4	Distributori carburanti	47.30	Attività consentite	
7	Alberghi senza ristorante	55	Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.	
9	Case di cura e riposo	86.10; 87.30	Le strutture restano aperte: l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.	d.P.C.M. 03.11.2020 (allegato 23)
10	Ospedali	86.10	E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto	d.P.C.M. 03.12.2020
11	Uffici, agenzie	K (64); K (65 e 66),68; da 69 a 74; 78, 79, 80, 81, 82, 84; da 69 a 75; 86	Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi; in ordine alle attività professionali si raccomanda che esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza	d.P.C.M. 02.03.2021
12	Banche, istituti di credito, studi professionali			
13	Negozi libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	47.61; 47.71; 47.62.20	Restano aperti i negozi di elettronica, ferramenta e negozi per bambini. Consentito il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici	

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	47.62.10; 47.73; 47.26	<i>Attività consentite</i>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	-	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	45	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	-	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	-	
23	Mense	56.2	<i>Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro</i>
25	Supermercati	47.11.20	<i>E' consentito il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)</i>
25	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	47.24; 47.22; 47.29	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	<i>E' consentito il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)</i>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	47.21; 47.23; 47.76.10	<i>Attività consentite</i>
28	Ipermercati di generi misti	47.11.10	<i>Consentito il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)</i>
29	Banchi di mercato generi alimentari ⁽²⁾	47.81	<i>Consentito il commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati</i>

Note: (1) Codice ATECO indicativo; (2) per i banchi del mercato dal 01.01.2020 la TARIG è conteggiata nel Canone mercatale (CUP).

Per le attività comprese nella tabella 3, non sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria e restrizione nell'esercizio dell'attività non sono previste riduzioni tariffarie.